

SICUREZZA

Jobs Act: nuove semplificazioni e modifiche del D.Lgs. 81/2008



Sono stati pubblicati finalmente, sul sito della Camera, i testi relativi agli ultimi decreti attuativi della Legge delega per la riforma del lavoro, il cosiddetto “Jobs Act”. Testi che sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri e che sono [in attesa di parere delle Commissioni parlamentari](#). Per ora, quindi, rimangono solo delle “**possibili modifiche del D.Lgs. 81/2008**”.

Alcuni di questi decreti riguardano non solo il tema dei contratti di lavoro e del riordino degli ammortizzatori sociali, ma anche direttamente e concretamente il mondo della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. [Decreti che dovrebbero semplificare e razionalizzare i vari adempimenti e creare un'Agenzia unica delle ispezioni del lavoro.](#)

Ricordando che stiamo parlando di **scemi di decreti legislativi**, cioè di decreti non ancora promulgati e in vigore, ci soffermiamo su uno schema che riguarda in particolare le possibili modifiche al D.Lgs. 81/08 e cioè lo “[Schema di decreto legislativo recante disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità](#)” che prevede la “[Razionalizzazione e semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro](#)”.

Di seguito riportiamo alcuni dei temi principali di cui si è discusso nello schema sopracitato:

- Nel caso in cui dei lavoratori prestino lavoro accessorio in favore di committenti che non siano imprenditori o professionisti, si applicano le stesse disposizioni che si applicano per i lavoratori autonomi.
- Si prevede che i quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro possano essere presentati alla Commissione per gli interpellati anche dalle Regioni e dalle Province autonome.
- Si prevede che ai fini della valutazione dei rischi, l'INAIL, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.

- Si è ritenuto prevedere che vengano individuati e/o elaborati strumenti di supporto alla valutazione dei rischi al fine di agevolare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi presenti in azienda e nella conseguente predisposizione del documento di valutazione dei rischi.
- Si prevede che lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione, venga consentito anche nelle imprese o unità produttive che superano i cinque lavoratori.
- Viene abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni a decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della disposizione in esame.
- Si prevede che le disposizioni del TU relative alle misure di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili non si applichino ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento purché questi non comportino lavori edili o di ingegneria civile.
- Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori può svolgere, solo per il modulo giuridico (28 ore) e per i corsi di aggiornamento, la propria formazione attraverso la modalità e-learning.